

REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEI RISTORNI

Articolo 1 – Natura del ristorno

Essendo il ristorno caratteristico della natura mutualistica della cooperativa e non della condizione di prevalenza della stessa, l'eventuale acquisto o perdita della condizione di prevalenza, non rilevano ai fini dell'applicazione della presente disciplina.

Lo scopo mutualistico delle cooperative di produzione e lavoro è, sul fronte della mutualità interna, quello di fornire opportunità lavorative ai Soci e di remunerarle al meglio.

La ripartizione del ristorno, in ragione della natura dello stesso quale strumento di remunerazione differita dello scambio mutualistico tra socio e cooperativa, è destinata esclusivamente ai Soci lavoratori della cooperativa. La ripartizione dei ristorni non è ammessa per i lavoratori non soci.

Il socio lavoratore, in particolare, con il proprio apporto, concorre a creare le condizioni di efficienza organizzativa e del lavoro, nonché le economie interne che contribuiscono a determinare l'utile di esercizio.

Il ristorno cooperativo costituisce uno degli elementi maggiormente qualificanti delle migliori condizioni economiche, sociali e professionali nella continuità dell'occupazione dei lavoratori soci, secondo quanto affermato negli scopi sociali della Cooperativa e come storicamente inteso nella cooperazione di lavoro in generale.

Il ristorno, come beneficio economico derivante dallo scambio mutualistico di lavoro, per volontà dei Soci deve ispirarsi alla più equa distribuzione tra gli stessi, con valorizzazione specifica della quantità e qualità dell'apporto lavorativo imputabile a ciascuno di essi nel corso dell'esercizio.

Il ristorno non ha natura di "diritto soggettivo" del Socio Lavoratore, ma nasce in capo al Socio Lavoratore solo e nella misura in cui l'Assemblea deputata all'approvazione del bilancio di esercizio deliberi (a fronte della proposta del Consiglio di Amministrazione formulata nel progetto di bilancio) l'attribuzione di somme a tale titolo.

Articolo 2 – Scopo e oggetto del regolamento. Beneficiari

Il primo comma dell'art. 2545-sexies c.c., stabilisce che i ristorni sono quantificati secondo criteri di ripartizione indicati nell'atto costitutivo proporzionalmente alla quantità e alla qualità degli scambi mutualistici.

Il presente regolamento, in conformità all'articolo 26 dello Statuto della COOPERATIVA LAVORATORI AUSILIARI DEL TRAFFICO "L.A.T.". disciplina la determinazione e le modalità di attribuzione degli eventuali ristorni spettanti ai Soci Lavoratori di cui all'art.3, comma 2, lett. b) della Legge 3 aprile 2001, n.142, costituente normativa speciale in materia.

Sono beneficiari del ristorno, secondo i termini e le condizioni previsti nel Regolamento e nella delibera dell'Assemblea dei Soci che ne determina l'erogazione, esclusivamente i Soci Lavoratori che posseggano i requisiti di anzianità sociale stabiliti nel Regolamento.

Sono invece esclusi dal ristorno:

- i Lavoratori non Soci;
- i Soci non lavoratori (sovventori, etc.);
- i Soci in formazione nei limiti stabiliti nel seguente Regolamento;

Il ristorno non concorre alla maturazione della retribuzione utile ai fini del Trattamento di Fine Rapporto, né alla maturazione della retribuzione differita, né ad alcuna forma retributiva afferente al rapporto di lavoro subalterno.

Articolo 3 – Criteri di calcolo del ristorno

Lo Statuto della Cooperativa Sociale dello Statuto della COOPERATIVA LAVORATORI AUSILIARI DEL TRAFFICO "L.A.T." al fine di garantire il massimo livello di adattabilità ed elaborazione alla previsione del ristorno, anche in considerazione delle esigenze mutevoli nel tempo, delle differenti situazioni economiche, finanziarie e di mercato che potranno verificarsi in futuro, riporta i criteri generali per l'assegnazione di tale erogazione economica, rinviando all'apposito regolamento interno la disciplina dettagliata dei medesimi.

Secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 2, lett. b), della citata legge 142/2001, infatti, l'Assemblea può deliberare, tra gli altri trattamenti economici a favore del socio, un ristorno non superiore al 30% dei trattamenti retributivi spettanti al Socio Lavoratore medesimo; a tal fine devono considerarsi i trattamenti economici come determinati, per le diverse tipologie di rapporti di lavoro, dal regolamento interno della cooperativa, oltre ad eventuali maggiorazioni retributive previste da specifici accordi aziendali.

La ripartizione dei ristorni avverrà sulla base della quantità e della qualità degli scambi mutualistici realizzati dai soci lavoratori con la cooperativa. Il necessario riferimento ai parametri indicati non esclude che i vari criteri possano essere variamente combinati fra di loro, anche in considerazione delle diverse tipologie di rapporti di lavoro presenti in Cooperativa e disciplinate dal Regolamento Interno, purché nel rispetto del principio di parità di trattamento dei soci.

Il ristorno è ripartito tra i beneficiari così come individuati dall'art. 2, che abbiano sottoscritto la quota di capitale sociale secondo quanto previsto dallo Statuto Sociale e non siano morosi nel pagamento della quota stessa, proporzionalmente alla **qualità e quantità** degli scambi mutualistici secondo i criteri di seguito esposti.

La quantità degli scambi mutualistici rilevante ai fini della ripartizione dei ristorni deve valutarsi rispetto al punteggio maturato con riferimento all'impegno e alla responsabilità lavorativa da ogni socio rapportato con la somma dei punteggi annuali effettivamente ottenuti dai singoli soci. Il punteggio sarà calcolato sulla base di due criteri:

- a) il totale dei compensi lordi (imponibile contributivo) maturati nell'anno da ogni socio lavoratore, secondo quanto indicato nella tabella allegata **ristorno quantità**;
- b) il totale delle ore lavorate nell'anno da ogni socio lavoratore, secondo quanto indicato nella tabella allegata **ristorno quantità**. Alla determinazione del numero delle ore lavorate concorrono le ore effettuate di lavoro ordinario e straordinario, e ore impiegate per la partecipazione a riunioni aziendali e a commissioni convocate formalmente da organi sociali e le ore di partecipazione alle adunanze del Consiglio d'Amministrazione se effettuate in orario di lavoro.

Al fine della determinazione del punteggio complessivo si procederà alla somma dei punteggi maturati alle precedenti lettere a) e b).

La qualità degli scambi mutualistici rilevante ai fini della ripartizione dei ristorni deve valutarsi rispetto al punteggio maturato relativo al merito e al grado di partecipazione del socio allo scambio mutualistico e alle attività della cooperativa effettivamente ottenuto nell'anno da ogni socio lavoratore rapportato con la somma dei punteggi annuali effettivamente ottenuti dai singoli soci (così come definito nella tabella allegata alla voce **ristorno qualità**). Il punteggio sarà calcolato sulla base di tre criteri:

- a) anzianità maturata nella condizione di socio lavoratore, secondo quanto indicato nella tabella allegata **ristorno qualità**. L'anzianità è conteggiata, su base giornaliera, dalla data di ammissione a socio fino alla data di chiusura dell'esercizio o, se anteriore, fino alla data di cessazione del rapporto sociale o lavorativo;

- b) provvedimenti disciplinari ricevuti nell'anno, secondo quanto indicato nella tabella allegata **ristorno qualità**;
- c) partecipazione del socio alle assemblee dei soci convocate dagli organi sociali nell'anno di riferimento, secondo quanto indicato nella tabella allegata **ristorno qualità**. I soci che parteciperanno alle assemblee attraverso lo strumento della delega saranno considerati presenti a tutti gli effetti. In ogni caso sono considerati presenti i soci che, per motivi organizzativi aziendali, sono impossibilitati a partecipare.

Al fine della determinazione del punteggio complessivo si procederà alla somma dei punteggi maturati alle precedenti lettere a), b) e c).

1. Il valore percentuale del ristorno deriva dalla ponderazione del ristorno quantità e del ristorno qualità, rispettivamente in una misura variabile massima del 70% e del 30%.

Sarà il Consiglio di Amministrazione, per ogni anno di esercizio, a proporre la misura esatta della percentuale di ponderazione tra ristorno quantità e ristorno qualità, nei limiti dei valori sopra indicati.

Ad ogni criterio viene attribuito un punteggio ("Coefficiente") espresso in centesimi.

Per ciascun socio avente diritto al ristorno si determina il punteggio ottenuto dalla somma dei coefficienti di quantità e qualità. Poi si suddivide l'importo deliberato dall'Assemblea dei Soci da destinare al ristorno per la somma totale dei punteggi dei soci ed il risultato viene moltiplicato per il punteggio individuale di ciascun socio, ottenendo in questo modo il valore individuale del ristorno parametrato alla quantità e qualità, che dovrà comunque rispettare il limite massimo di cui all'art. 3 della L. 142/01.

Articolo 4 – Modalità di deliberazione ed assegnazione del ristorno

Il Consiglio di Amministrazione, concluse le registrazioni contabili di chiusura del conto economico dell'esercizio, ed in presenza di tutte le condizioni di legge, determinerà annualmente l'ammontare del ristorno complessivo massimo disponibile per i Soci Lavoratori da proporre in Assemblea Soci, in misura non superiore, comunque, al 30% dei trattamenti retributivi complessi spettanti al Socio Lavoratore durante l'anno.

Le modalità di erogazione del ristorno ai Soci Lavoratori potranno essere decise, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, nelle seguenti forme e nei limiti della normativa fiscale in vigore:

- attraverso il pagamento di una somma in denaro;
- mediante aumento proporzionale delle rispettive quote con l'emissione di nuove azioni di capitale;
- mediante l'emissione di strumenti finanziari di cui all'art. 15 dello statuto.

Le somme destinate dall'Assemblea ai sensi del presente Regolamento e per qualsiasi ragione non erogate, saranno devolute alla Riserva Straordinaria.

L'assemblea dei soci può deliberare specifiche modalità e termini di pagamento dei ristorni in conseguenza di particolari esigenze economiche e finanziarie della cooperativa.

Articolo 5 – Modalità di determinazione dell'importo del ristorno

L'organo amministrativo deve espressamente riferire sulle proposte inerenti i ristorni nella relazione sulla gestione, ovvero nella nota integrativa, nell'ambito della relazione sul carattere mutualistico della cooperativa di cui all'articolo 2545 c.c..

L'assemblea dei soci, in sede di approvazione del bilancio, può deliberare la ripartizione di tutto o parte dell'avanzo di gestione, di cui al precedente articolo 2, a titolo di ristorno in favore dei soci secondo la proposta formulata dall'organo amministrativo nel progetto di bilancio. L'assemblea dei soci delibera, in

particolare, sulle modalità di erogazione del ristorno ed in applicazione dei criteri indicati nel presente regolamento.

In ogni caso la ripartizione dei ristorni deve essere deliberata nel rispetto del principio di parità di trattamento dei soci.

Il presente regolamento, nel rispetto dei limiti posti dalle normative vigenti, determina i criteri per l'individuazione dell'importo massimo erogabile a ciascun socio lavoratore che, sommando i coefficienti di cui all'Art.3 del presente regolamento, abbia raggiunto il coefficiente totale "100".

Per tutti i soci che non abbiano raggiunto il coefficiente massimo "100", la cifra attribuita sarà determinata in proporzione al coefficiente raggiunto.

Nel caso di ammissioni a socio, pensionamenti, decessi, periodi di aspettativa non retribuita, gli importi spettanti saranno rapportati ai mesi di attività.

Nel caso in cui l'importo del ristorno così determinato ecceda il limite massimo di cui all'art. 3 della legge n. 142/01, sarà ridotto a tale limite massimo.

Articolo 6 – Disposizioni Generali

Il ristorno compete esclusivamente ai soci lavoratori che abbiano partecipato allo scambio mutualistico nel corso dell'esercizio di riferimento.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si farà riferimento allo statuto sociale, alle delibere degli organi sociali e alle disposizioni di legge applicabili.

Il presente regolamento interno potrà essere modificato con delibera dell'assemblea ordinaria dei soci.

Articolo 7 – Approvazione del regolamento e decorrenza

Il presente regolamento è stato deliberato dall'assemblea dei soci del 3.12.2022.

Esso si applica a partire dalla destinazione degli utili riferiti all'esercizio 2022.

COOPLAT

RISTORNO QUANTITÀ: TABELLA ALLEGATA AL REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEI RISTORNI

TABELLA RISTORNO QUANTITÀ	
CRITERI	PUNTI
Criterio a) - totale dei compensi lordi (imponibile a contributi) maturati nell'anno	
Fino a 15.000 euro	30
Oltre 15.000 e fino a 30.000 euro	40
Oltre 30.000 euro	50
Criterio b) - totale delle ore lavorate nell'anno da ogni socio lavoratore	
	n. ore * 0,0157 (con un massimo di 35 punti = a 2.226 ore e oltre)

RISTORNO QUALITÀ: TABELLA ALLEGATA AL REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEI RISTORNI

TABELLA RISTORNO QUALITÀ	
CRITERI	PUNTI
Criterio a) - anzianità maturata nella condizione di socio lavoratore	
Fino a 3 anni	3
Oltre 3 anni e fino a 6 anni	4
Oltre 6 anni	5
Criterio b) - provvedimenti disciplinari ricevuti nell'anno	
	Il totale si determina sottraendo al punteggio base i valori attribuiti in relazione a ogni provvedimento disciplinare ricevuto
punteggio base	5
ammonizione verbale o scritta	-1 per ogni provvedimento
multa	-2 per ogni provvedimento
sospensione dal lavoro o dalla retribuzione	-3 per ogni provvedimento
licenziamento per giustificato motivo soggettivo o giusta causa	-5
Criterio c) - partecipazione alle assemblee dei soci	
	n. partecipazioni / numero assemblee * 5 (valore arrotondato per eccesso)